

Codice A1603B

D.D. 17 febbraio 2025, n. 111

Approvazione del Contratto di servizio in merito alla "prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio" previsti dall'Accordo di Programma del 18/12/2023. Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29. Impegno pari ad euro 880,00 sul capitolo di spesa...



ATTO DD 111/A1603B/2025

DEL 17/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1603B - Servizi ambientali**

OGGETTO: Approvazione del Contratto di servizio in merito alla “prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio” previsti dall'Accordo di Programma del 18/12/2023. Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29. Impegno pari ad euro 880,00 sul capitolo di spesa 148240 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025, per il pagamento del contributo ANAC. CIG B56326A990.

Premesso che:

- con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 sono state dettate le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- di conseguenza, in data 17 novembre 1994 veniva costituita la R.S.A. S.r.l. - Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex Miniera di Amianto di Balangero e Corio – con attribuzione dell'incarico di compiere gli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi e degli abitati nonché per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- con deliberazione di Giunta (D.G.R.) n. 210-44823 in data 10 aprile 1995, la Regione Piemonte approvava l'affidamento a R.S.A. S.r.l. della realizzazione degli interventi in oggetto e, contestualmente, approvava lo schema di Convenzione, sottoscritta tra le Parti in data 21 aprile 1995;
- con la Legge 9 dicembre 1998 n. 426 si istituiva, all'art. 1, il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” disciplinando la realizzazione dei relativi interventi anche al fine di consentire il concorso pubblico, prevedendo inoltre i primi stanziamenti di risorse finanziarie ed individuando fra gli altri, quale sito di interesse nazionale, l'ex miniera di amianto di Balangero e Corio;
- in attuazione della citata Legge n. 426 il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio (ora dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con decreto (D.M.) 18 settembre 2001 n. 468 approvava il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” e prevedeva che all'individuazione dei soggetti beneficiari, nonché delle modalità, delle condizioni e dei termini per l'erogazione dei finanziamenti provvedessero le Regioni con apposita disciplina

sulla base dei criteri previsti dal Decreto medesimo;

- con il D.M. 10 gennaio 2000 avente ad oggetto: "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Balangero" sono state individuate le aree da sottoporre agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio;
- con l'articolo 2 del D.M. n. 308/2006, che testualmente prevede che l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti;
- in data 18 dicembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Piemonte, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo (ora Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone), la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), il Comune di Balangero e il Comune di Corio "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio" approvato con Decreto Ministeriale n. 4284/QdV/DI/B del 19 dicembre 2007 e registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008 Reg. n. 1 Fog. 109;
- in data 4 novembre 2009 tra Regione Piemonte e R.S.A. S.r.l. veniva stipulato un contratto di servizio per la disciplina dei rapporti fra le parti ai sensi ed in attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa e dall'Accordo di Programma 18 dicembre 2007 sopra citato "con scadenza al 31/12/2015 prorogabile, su accordo delle parti, in caso di necessaria prosecuzione dell'attività per il definitivo adempimento dell'oggetto";
- successivamente, l'evolversi dello stato di attuazione degli interventi previsti dal succitato Accordo di Programma del 2007 e l'esigenza di reperire nuovi finanziamenti ha reso necessario, a seguito di varie interlocuzioni intercorse tra Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ridefinire i tempi e le modalità di attuazione degli interventi e procedere alla stipulazione di un nuovo Accordo di Programma, per individuare gli interventi utili alla messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio e recepire gli elementi tecnici e finanziari emersi nel corso delle interlocuzioni di cui sopra;
- conseguentemente, in data 18/12/2023, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Corio, Comune di Balangero e Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio" approvato con Decreto direttoriale n.589 del 20/12/2023 e registrato alla Corte dei Conti l'11/01/2024 al n. 48;
- ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo del 2023, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi previsti ammontano a complessivi euro 24.232.655,83 (euro 7.695.655,83 oggetto di precedenti assegnazioni e già trasferiti alla Regione, euro 6.863.101,67 trasferiti nel corso del 2024 (a seguito della registrazione del citato Accordo) ed euro 9.673.898,33 oggetto di successivo trasferimento), di cui:

a) € 2.791.095,83 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001 – già trasferite alla Regione Piemonte (Delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 19-5706 del 30 settembre 2022);

b) € 14.597.000,00 ex D.D. 4/STA/2015, di cui:

- € 4.060.000,00 già trasferiti in Regione Piemonte

- € 2.863.101,67 trasferiti in Regione Piemonte con decreto 227 del 6 dicembre 2024;

- € 7.673.898,33 in perenzione amministrativa di cui: - € 5.733.898,33 – provvedimento di impegno

D.D. n. 62 del 24 marzo 2015 - capitolo 7503 PG 10 – Giustificativo 439 – Cl. 2 – EPR 2015 – Es. perenzione 2018 - Creditore: Regione Piemonte – Causale: Amianto SIN Balangero; - € 1.940.000,00 – provvedimento di impegno D.D. n. 39 del 08 febbraio 2016 - Capitolo 7503 PG 10 – Giustificativo 66 – Cl. 2 – EPR 2016 – Es. perenzione 2022 - Creditore: Regione Piemonte – Causale: Amianto SIN Balangero;

c) € 6.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019, ripartiti con DPCM del 23/12/2020 e allocati sul Capitolo 7503. PG 05, di cui € 4.000.000,00 trasferiti in Regione Piemonte con decreto 224 del 6 dicembre 2024;

d) € 844.560,00 a valere sulle risorse della Regione Piemonte - FSC 2021-2027;

- ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo del 2023 la Regione Piemonte è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate pari a complessivi euro 24.232.655,83, trasferite dal MASE alla Regione Piemonte per complessivi euro 13.714.197,50 (di cui euro 2.791.095,83 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001, euro 6.923.101,67 valere su ex D.D. 4/STA/2015 ed euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019) e si avvale, per l'assolvimento delle sue funzioni, della sua società in house R.S.A. S.r.l.,
- al 31/12/2024 risultano trasferiti dalla Regione Piemonte alla società R.S.A.S.r.l. euro 7.827.981,84 (di cui euro 2.451.868,53 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001, euro 3.430.175,37 ex D.D. 4/STA/2015, euro 1.185.833,94 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019 ed euro 760.104,00 a valere sulle risorse della Regione Piemonte - FSC 2021-2027).

Dato atto che:

- con deliberazioni della Giunta regionale numero 37-13546 del 4 ottobre 2004 e numero 77-937 del 26 settembre 2005, in attuazione della normativa statale, sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi;
- con legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, all'articolo 38, è stato previsto l'ingresso diretto della Regione Piemonte nella compagine sociale di R.S.A. S.r.l. (mediante l'acquisizione della partecipazione di Finpiemonte S.p.a.) al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività di bonifica dell'area dell'ex miniera di amianto di Balangero; tale ingresso si accompagnava ad una revisione, d'intesa con gli altri soci, delle regole statutarie della società per renderle conformi al vincolo di direzione e di coordinamento;
- i soci di R.S.A. S.r.l. sono attualmente Regione Piemonte, Metro Holding Torino s.r.l., Comune di Corio, Comune di Balangero e Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;
- in data 22 novembre 2007 si provvedeva a modificare lo statuto della società R.S.A. S.r.l. (articoli 27 bis e 27 ter) al fine di introdurre tutti gli elementi necessari per configurare tale società al modello dell'in house providing, cioè del modulo organizzatorio con cui la pubblica amministrazione affida lo svolgimento di attività a soggetti che non fanno parte dell'amministrazione medesima, senza ricorrere al libero mercato;
- l'articolo 5 dello Statuto della R.S.A. S.r.l., così come riformato, definisce l'oggetto sociale: *“La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area. La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche, realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale”.*

L'oggetto sarà realizzato mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b. la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a

potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;

- c. la programmazione, la progettazione, la realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto dei soci;
- d. le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto dei soci;
- e. l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale;
- f. ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.

Considerato che:

- la Regione Piemonte esercita l'attività di controllo analogo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte", disciplina, tra l'altro, anche le modalità di affidamento in house e inoltre, verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi annuali assegnati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;
- in base all'art. 7, commi 1 e 2, le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della disciplina del D.lgs n. 36/2023 e del diritto dell'Unione Europea, possono procedere ad organizzare autonomamente i propri servizi affidando direttamente il servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;
- l'art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 prevede, anche per gli affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7 comma 2 del decreto medesimo, l'assolvimento degli obblighi informativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del suddetto decreto (Piattaforme di approvvigionamento digitale);
- a partire dall' 1 gennaio 2024 è divenuto obbligatorio il ricorso alle predette piattaforme (PAD) per assicurare la digitalizzazione dell'intero ciclo vita dei contratti pubblici.

Dato atto altresì che è stata messa a disposizione della Regione Piemonte a titolo gratuito la piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, in uso da parte di SCR Piemonte s.p.a. e di proprietà della Società Aria Lombardia.

Dato atto che:

- l'articolo 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 18 dicembre 2023 prevede che la Regione Piemonte è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate dall'Accordo medesimo e si avvale, per l'assolvimento delle sue funzioni, della sua società in house R.S.A. S.r.l.;
- R.S.A. S.r.l., società in house di Regione Piemonte, è stata costituita con lo scopo di compiere gli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi e degli abitati nonchè per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica ed è pertanto il soggetto idoneo a svolgere le attività previste dal contratto di servizio in quanto dispone di specifiche competenze;
- l'articolo 5 dello Statuto della R.S.A. S.r.l. prevede che "La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero";
- per garantire l'assolvimento degli obblighi informativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), in data 20 gennaio 2025, a mezzo della piattaforma di e-procurement SINTEL (trattativa n. 195356705), è stata richiesta a R.S.A. S.r.l. l'adesione allo schema di Contratto di servizio entro il 24 gennaio 2025 alle ore 12 per l'importo di Euro 22.029.687,12 (IVA esclusa) come definito in sede di Accordo di programma, non suscettibile di ulteriore negoziazione;
- in data 21 gennaio 2025, R.S.A. S.r.l. ha fatto pervenire la propria adesione a quanto previsto nello schema di contratto di servizio proposto (n. prot. Informatico 1737456661578);
- che gli impegni di spesa con i quali verrà finanziato il contratto di servizio sono stati previsti

a seguito della sottoscrizione degli Accordi di Programma con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 810/A1603B del 23/12/2020 di accertamento di entrata sul capitolo 24041 di euro 4.060.000,00 incassati in data 30/12/2020 e di impegno di spesa sul capitolo 289064 per pari importo (n. 3402/2021 ora reimputato n. 5607/2022 e n. 8391/2023);
- n. 569/A1603B/2022 del 17 ottobre 2022 di impegni di spesa sul capitolo 288386 per euro 965.222,90 (n. 13318/2022) e sul capitolo 288387 per euro 300.000,00 (n. 13319/2022);
- n. 786/A1603B/2022 del 16 dicembre 2022 di accertamento di entrata sul capitolo 23941 di euro 844.560,00 ancora da incassare alla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio (n. 289/2023) e di impegno di spesa sul capitolo 287942 di pari importo (n. 3360/2023);
- n. 607/A1603B/ del 21/08/2023 di impegno di spesa sul capitolo 288386 per euro 170.000,00 (n. 16620/2023 ora reimputato n. 13740/2024) e sul capitolo 288387 per euro 1.355.872,93 (n. 16618/2023 ora reimputato n. 13739/2024);
- n. 359/A1603B/2024 del 16 maggio 2024 modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 20 dicembre 2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 30 dicembre 2024 di accertamenti di entrata sul capitolo 24041 di complessivi euro 16.537.000,00 (di cui euro 4.710.954,00 n. 2074/2024, euro 6.186.950,17 n. 172/2025 ed euro 5.639.095,83 n. 75/2026) e di impegni di spesa sul capitolo 289064 di pari importo (di cui per l'anno 2024 euro 914.049,83 n. 17809, euro 363.000,00 n. 17810, euro 462.000,00 n. 17813, euro 700.000,00 n. 17874, euro 2.271.904,17 n. 17814; per l'anno 2025 euro 361.950,17 n. 1796, euro 363.000,00 n. 1797, euro 462.000,00 n. 1798, euro 1.300.000,00 n. 1799, euro 3.700.000,00 n. 1800, euro 276.049,83 n. 6588; per l'anno 2026 euro 638.000,00 n. 541, euro 363.000,00 n. 542, euro 462.000,00 n. 543, euro 2.443.528,83 n. 544).

Dato atto che si deve procedere a versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) l'importo previsto a titolo di contributo pari ad euro 880,00 e che le risorse di parte corrente sono stanziare per l'anno 2025, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 0909 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni), sul capitolo 148240 che non è soggetto al vincolo dei "dodicesimi" ai sensi la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie" in quanto trattasi di spesa obbligatoria.

Ritenuto opportuno, conseguentemente, di:

- approvare lo schema di "Contratto di Servizio" relativo alla "prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio" previsti dall'Accordo di Programma del 18/12/2023 allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) per un importo complessivo di € 22.029.687,12 (IVA esclusa);
- procedere alla sottoscrizione del suddetto Contratto di servizio con R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, con sede legale e operativa in Balangero (TO) – 10070 - Via Cave 24;
- dare atto che il contratto di servizio è finanziato con gli impegni di spesa previsti a seguito della sottoscrizione degli Accordi di Programma e assunti con le determinazioni dirigenziali elencate in premessa;
- procedere, preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal Direttore regionale, Angelo Robotto, all'impegno di spesa di euro 880,00 sul capitolo di fondi regionali freschi ricorrenti e privi di vincolo 148240 PdC U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025, - per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (cod. beneficiario su Unica Bilancio 297876) via M.

Minghetti, 10 - 00187 Roma - Codice Fiscale 97584460584, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024). Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 , *la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*

Dato inoltre atto che:

- al servizio di cui trattasi è associato il C.I.G. B56326A990;
- il servizio in oggetto non è soggetto, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.lgs 36/2023, all'obbligo di inserimento nel "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi";
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Molina, dirigente responsabile del Settore "Servizi Ambientali" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio" e che la stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e si obbliga a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
- il contratto di servizio verrà sottoscritto, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che, stante la tipologia delle prestazioni oggetto dell'affidamento, non si ritiene di dover elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 pubblicando la stessa nella sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo ... del decreto;

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

Accertato che:

- la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento del capitolo sul Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2025 e della conseguente attribuzione al centro di costo;
- l'impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria e il conseguente programma dei pagamenti è esigibile nell'esercizio finanziario 2025 compatibilmente con le regole di finanza pubblica (art. 56, comma 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e art. 28, lettera e) regolamento regionale 9/2021).

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è compatibile con il relativo stanziamento di cassa del capitolo.

Preso atto della D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- l. n. 190 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l.r. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- regolamento regionale n. 9 del 16/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 di "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B,C, della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026";
- legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024- 2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 39-470 del 2 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 6-703 del 13 gennaio 2025 "Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare lo schema di “Contratto di Servizio” relativo alla “prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio” previsti dall'Accordo di Programma del 18/12/2023 allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale (Allegato A) per un importo complessivo di € 22.029.687,12 (IVA esclusa) ;

- di procedere alla sottoscrizione del suddetto contratto di servizio con R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, con sede legale e operativa in Balangero (TO) – 10070 - Via Cave 24;
- di dare atto che il contratto di servizio sarà finanziato con gli impegni di spesa previsti a seguito della sottoscrizione degli Accordi di Programma e assunti con le determinazioni elencate in premessa;
- procedere, preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal Direttore regionale, Angelo Robotto, all'impegno di spesa di euro 880,00 sul capitolo di fondi regionali freschi ricorrenti e privi di vincolo 148240 PdC U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025, - per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (cod. beneficiario su Unica Bilancio 297876) via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - Codice Fiscale 97584460584, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024). Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 , *la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- di dare atto che al servizio di cui trattasi è associato il C.I.G. B56326A990;
- di dare atto che il servizio in oggetto non è soggetto ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.lgs. 36/2023, all'obbligo di inserimento nel "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ";
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Paola Molina, dirigente responsabile del Settore Servizi Ambientali della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio;
- di dare atto che, stante la tipologia delle prestazioni oggetto dell'affidamento, non si ritiene di dover elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008;
- di dare atto che il finanziamento dei trasferimenti ammessi sarà eseguita nel rispetto del paragrafo 9 "Finanziamenti: modalità, condizioni e termini di trasferimento delle risorse finanziarie" del "Contratto di servizio";
- di dare atto che i pagamenti relativi al contratto di servizio che si approva col presente provvedimento non sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- di disporre la trasmissione dei dati relativi al presente affidamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del D.lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del Procedimento Amministrativo" (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_Schema_di_Contratto_di_Servizio_def.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

REGIONE PIEMONTE (Codice Fiscale 80087670016), con sede in Torino – 10127 - Piazza Piemonte 1, rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, dott.ssa Paola Molina

e

R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06806680010) con sede legale e operativa in Balangero (TO) – 10070 - Via Cave 24, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giovanni Battista Poma

premesso

- che, a seguito dell'introduzione del divieto normativo dell'estrazione dell'amianto e dell'obiettivo di "risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato" specificatamente previsti dalla Legge n. 257 del 27 marzo 1992, in data 29 dicembre 1992 il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Ministero della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo (ora Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone) ed il Comune di Balangero provvedevano a redigere ed a sottoscrivere il previsto Accordo di Programma contenente le linee dell'attività di recupero dell'area e la previsione che tale risanamento venisse svolto da una società di capitali pubblica costituita ad hoc;
- che, in attuazione di tale disposto, in data 17 novembre 1994 veniva costituita la R.S.A. S.r.l. - Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex Miniera di Amianto di Balangero e Corio – con attribuzione dell'incarico di compiere gli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi e degli abitati nonché per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- che, con D.G.R. n. 210-44823 in data 10 aprile 1995, la Regione Piemonte approvava l'affidamento a RSA srl della realizzazione degli interventi in oggetto e, contestualmente, approvava lo schema di Convenzione, sottoscritta tra le Parti in data 21 aprile 1995;
- che, con la Legge 9 dicembre 1998 n. 426 si istituiva, all'art. 1, il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" disciplinando la realizzazione dei relativi

interventi anche al fine di consentire il concorso pubblico, prevedendo inoltre i primi stanziamenti di risorse finanziarie ed individuando fra gli altri, quale sito di interesse nazionale, l'ex miniera di amianto di Balangero e Corio;

– che, con il Decreto del Ministro 10 gennaio 2000 avente ad oggetto: "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Balangero" sono state individuate le aree da sottoporre agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio;

– che, in attuazione della citata Legge n. 426/1998, con Decreto 18 settembre 2001 n. 468, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio approvava il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", stabilendo l'individuazione degli interventi prioritari, dei soggetti beneficiari, dei criteri di finanziamento, monitoraggio e controllo, delle procedure di revoca e riassegnazione dei finanziamenti stessi nonché delle modalità di trasferimento delle risorse;

– che il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, predisponiva il "Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

– che, in particolare, l'art. 2 del citato D.M. n. 308/06, testualmente prevede "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti;

– che, in data 18 dicembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Piemonte, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo (ora Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone), la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), il Comune di Balangero e il Comune di Corio, "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di

amianto di Balangero e Corio”, approvato con Decreto Ministeriale n. 4284/QdV/DI/B del 19 dicembre 2007 e registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008 Reg. n. 1 Fog. 109;

- che con in data 4 novembre 2009 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio (rep. n. 14833) tra Regione Piemonte ed R.S.A. S.r.l., per dare attuazione agli interventi previsti dal succitato Accordo di Programma del 2007;
- che, con successivo Decreto Direttoriale n. 4/STA del 18/02/2015 (registrato dalla Corte dei conti in data 26/02/2015 Reg. I, Fog. 943) si approvava il Piano operativo per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di interesse Nazionale;
- che, si è reso necessario aggiornare il quadro degli interventi disciplinati nel succitato D.D. n. 4/STA del 18/02/2015;
- che, al fine di supportare tali interventi, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio triennale 2020-2022”, in particolare all’articolo 1, comma 14, si è istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bilancio;
- che, con l’articolo 1, comma 24, della predetta Legge n. 160/2019, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;
- che con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante “Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” si è provveduto a stabilire la ripartizione del fondo tra gli interventi;
- che, con la nota prot. n. 68286 del 12 aprile 2021 “Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Articolo 1, comma 14 – Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese. – Anno finanziario 2021”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver istituito nel capitolo di bilancio ministeriale 7503 un nuovo piano gestionale (PG 05) con la seguente declaratoria “Somme destinate alla messa in sicurezza e bonifica nei siti di interesse nazionale di Venezia, Brescia Caffaro e Balangero - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14” e disposte le occorrenti assegnazioni in termini di competenza e cassa;

- che, in data 18/12/2023, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Corio, Comune di Balangero e Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone “per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio” approvato con Decreto direttoriale n.589 del 20/12/2023 e registrato alla Corte dei Conti l’11/01/2024 al n. 48;
- che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo del 2023, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi previsti ammontano a complessivi euro 24.232.655,83 (euro 7.695.655,83 oggetto di precedenti assegnazioni e già trasferiti alla Regione, euro 6.863.101,67 trasferiti nel corso del 2024 - a seguito della registrazione del citato Accordo - ed euro 9.673.898,33 oggetto di successivo trasferimento), di cui:
 - a. € 2.791.095,83 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001 – già trasferite alla Regione Piemonte (Delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 19-5706 del 30 settembre 2022);
 - b. € 14.597.000,00 ex D.D. 4/STA/2015, di cui:
 - 1. € 4.060.000,00 già trasferiti in Regione Piemonte;
 - 2. € 2.863.101,67 trasferiti in Regione Piemonte con decreto 227 del 6 dicembre 2024;
 - 3. € 7.673.898,33 in perenzione amministrativa di cui:
 - € 5.733.898,33 – provvedimento di impegno D.D. n. 62 del 24 marzo 2015 - capitolo 7503 PG 10 – Giustificativo 439 – Cl. 2 – EPR 2015 – Es. perenzione 2018 - Creditore: Regione Piemonte – Causale: Amianto SIN Balangero;
 - € 1.940.000,00 – provvedimento di impegno D.D. n. 39 del 08 febbraio 2016 - Capitolo 7503 PG 10 – Giustificativo 66 – Cl. 2 – EPR 2016 – Es. perenzione 2022 - Creditore: Regione Piemonte – Causale: Amianto SIN Balangero;
 - c. € 6.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019, ripartiti con DPCM del 23/12/2020 e allocati sul Capitolo 7503. PG 05, di cui € 4.000.000,00 trasferiti in Regione Piemonte con decreto 224 del 6 dicembre 2024;
 - d. € 844.560,00 a valere sulle risorse della Regione Piemonte - FSC 2021-2027;

- che, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo del 2023 la Regione Piemonte è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate pari a complessivi euro 24.232.655,83, trasferite dal MASE alla Regione Piemonte per complessivi euro 13.714.197,50 (di cui euro 2.791.095,83 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001, euro 6.923.101,67 valere su ex D.D. 4/STA/2015 ed euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019) e si avvale, per l'assolvimento delle sue funzioni, della sua società in house R.S.A. S.r.l.,
- che al 31/12/2024 risultano trasferiti dalla Regione Piemonte alla società R.S.A.S.r.l. euro 7.827.981,84 (di cui euro 2.451.868,53 a valere sulle risorse ministeriali ex DM 468/2001, euro 3.430.175,37 ex D.D. 4/STA/2015, euro 1.185.833,94 a valere sulle risorse ministeriali di cui alla L. n. 160/2019 ed euro 760.104,00 a valere sulle risorse della Regione Piemonte - FSC 2021-2027).

Tenuto conto

- che in attuazione alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 257 del 27 marzo 1992, con Accordo di Programma del 29 dicembre 1992 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Ministero della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo ed il Comune di Balangero venivano disposte le linee dell'attività di recupero dell'area e la previsione che tale risanamento venisse svolto da una società di capitali pubblica costituita ad hoc;
- che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) le amministrazioni pubbliche possono, *“Nei limiti di cui al comma 1, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del*

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.” ;

- che, lo Statuto di “R.S.A. S.r.l.- Società per il Risanamento e lo Sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio”, ha recepito le modifiche ed integrazioni dettate dalla nuova disciplina legislativa in materia di società di capitali a totale capitale pubblico ed *in house providing*;

- che i soci di R.S.A. S.r.l. sono attualmente Regione Piemonte, Metro Holding Torino s.r.l., Comune di Corio, Comune di Balangero e Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;

- che l'articolo 5 dello statuto della R.S.A. S.r.l., così come riformato, definisce l'oggetto sociale: *“La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.*

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche, realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale”.

L'oggetto sarà realizzato mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a. *la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;*

b. *la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;*

c. *la programmazione, la progettazione, la realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto dei soci;*

- d. le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto dei soci;
- e. l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale;
- f. ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale;

viste

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-10248 del 9 dicembre 2008 con la quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento del controllo analogo della Regione nei confronti di R.S.A. S.r.l. ed è stata demandata alla Direzione Ambiente la competenza alla stipulazione del Contratto di Servizio con R.S.A. S.r.l.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 21-2976 recante "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" con cui sono stati fornite indicazioni in merito al controllo analogo da applicare a tutte le società in house regionali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 11-7775 "Approvazione dello schema di accordo denominato, ai sensi del DM 308/2006, "Accordo di Programma", da sottoscrivere, in continuità dell'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli Enti Locali "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio". Iscrizione nel Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 della quota di euro 10.897.904,17 ed annotazioni nell'esercizio 2026 per euro 5.639.095,83 per un totale di euro 16.537.000,00 oggetto di trasferimento da parte dello Stato";
- la Determinazione Dirigenziale n. 810/A1603B del 23/12/2020 di accertamento di entrata sul capitolo 24041 di euro 4.060.000,00 incassati in data 30/12/2020 e di impegno di spesa

sul capitolo 289064 per pari importo (n. 3402/2021 ora reimputato n. 5607/2022 e n. 8391/2023);,

- la Determinazione Dirigenziale n. 569/A1603B/2022 del 17 ottobre 2022 di impegni di spesa sul capitolo 288386 per euro 965.222,90 (n. 13318/2022) e sul capitolo 288387 per euro 300.000,00 (n. 13319/2022);

- la Determinazione Dirigenziale n. 786/A1603B/2022 del 16 dicembre 2022 di accertamento di entrata sul capitolo 23941 di euro 844.560,00 ancora da incassare alla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio (n. 289/2023) e di impegno di spesa sul capitolo 287942 di pari importo (n. 3360/2023);

- la Determinazione Dirigenziale n. 607/A1603B/ del 21/08/2023 di impegno di spesa sul capitolo 288386 per euro 170.000,00 (n. 16620/2023 ora reimputato n. 13740/2024) e sul capitolo 288387 per euro 1.355.872,93 (n. 16618/2023 ora reimputato n. 13739/2024);

- la Determinazione Dirigenziale n. 359/A1603B/2024 del 16 maggio 2024 modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 20 dicembre 2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 30 dicembre 2024 di accertamenti di entrata sul capitolo 24041 di complessivi euro 16.537.000,00 (di cui euro 4.710.954,00 n. 2074/2024, euro 6.186.950,17 n. 172/2025 ed euro 5.639.095,83 n. 75/2026) e di impegni di spesa sul capitolo 289064 di pari importo (di cui per l'anno 2024 euro 914.049,83 n. 17809, euro 363.000,00 n. 17810, euro 462.000,00 n. 17813, euro 700.000,00 n. 17874, euro 2.271.904,17 n. 17814; per l'anno 2025 euro 361.950,17 n. 1796, euro 363.000,00 n. 1797, euro 462.000,00 n. 1798, euro 1.300.000,00 n. 1799, euro 3.700.000,00 n. 1800, euro 276.049,83 n. 6588; per l'anno 2026 euro 638.000,00 n. 541, euro 363.000,00 n. 542, euro 462.000,00 n. 543, euro 2.443.528,83 n. 544);

- la Determinazione Dirigenziale n. del con la quale è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati debitamente siglati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi dell'articolo 1362 e seguenti del codice civile.

2. Oggetto del contratto. Entrata in vigore

2.1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e R.S.A. S.r.l., ai sensi ed in attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa e dall' Accordo di Programma del 2023, in merito alla prosecuzione da parte di quest'ultima degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini del risanamento ambientale e della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio, individuati con maggior chiarezza e precisione al successivo art. 4 del presente contratto.

3. Durata

3.1. La durata del presente contratto è fissata con scadenza al 31 dicembre 2028, al fine di completare le attività previste dal cronoprogramma dell'Accordo del 2023, ed è prorogabile, su accordo delle Parti, in caso di necessaria prosecuzione dell'attività per il definitivo adempimento dell'oggetto di cui al precedente art. 2 del presente contratto.

3.2. Il presente contratto è immediatamente efficace fra Regione Piemonte e R.S.A. S.r.l. per tutte le disposizioni che ne completano i rapporti diretti ed esclusivi e disciplina con effetto immediato, prendendo atto di quanto sin qui posto in essere, il rapporto predetto.

4. Attività di R.S.A. S.r.l.

4.1. L'attività di R.S.A. S.r.l. deve essere prestata secondo le modalità specificate dal presente contratto per gli interventi, previsti all'art. 4 "Il Programma di Interventi" dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 18/12/2023 e approvato con Decreto Direttoriale n. 589 del 20/12/2023.

4.2. L'attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale prevista dall'Accordo di Programma non potrà essere sospesa o abbandonata salvo casi di

caso fortuito e/o forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

4.3. Come previsto dall'Accordo di Programma, ai fini della corretta e celere attuazione dell'Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno essere rimodulati.

5. Altre attività di R.S.A. S.r.l. non oggetto dell'accordo di Programma del 2023

5.1. R.S.A. s.r.l. ai fini della riqualificazione dell'area bonificata provvede alla definizione ed elaborazione di un piano di sviluppo finalizzato al *potenziamento economico, turistico e culturale dell'area* come previsto dallo Statuto.

5.2. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di riqualificazione dell'area elencati nell'Allegato 1 al presente contratto non rientrano tra quelli oggetto dell'Accordo di Programma del 2023 disciplinati dal presente Contratto e saranno regolati da successivo Accordo di Programma subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

5.3. Nel corso della durata del contratto, le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori attività ed interventi nell'ambito del rapporto in house providing fra le stesse esistenti e sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza attraverso la stipula di appendici al presente contratto, valutando se ed in che misura tali ulteriori attività richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per la Regione.

6. Obblighi di R.S.A. – Affidamento a terzi

6.1. R.S.A. S.r.l. si obbliga a svolgere le attività ad essa affidate:

- nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni della Regione;
- nel rispetto delle indicazioni e degli obblighi generali previsti dal presente contratto;
- nel rispetto puntuale delle prescrizioni e degli indirizzi definiti dagli Enti competenti.

6.2. R.S.A. S.r.l. si obbliga a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

6.3. Per l'espletamento dell'attività di cui al precedente art. 4, R.S.A. S.r.l. ha la facoltà di stipulare contratti di appalto di opere e/o servizi, conferire incarichi e prevedere altre forme

di gestione, nel rispetto della normativa vigente, rimanendo comunque unica responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività stesse.

6.4. R.S.A. S.r.l. si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

6.5. R.S.A. S.r.l., sotto la propria personale responsabilità, si obbliga ad iscrivere tutto il personale agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative; essa deve, inoltre, osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore.

6.6. R.S.A. S.r.l. si obbliga inoltre ad osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando la Regione da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, fatta valere da terzi giudizialmente o stragiudizialmente.

7. Mezzi ed attrezzature

7.1. Tutti gli interventi affidati ad R.S.A. S.r.l. dovranno essere effettuati con attrezzature e mezzi forniti dalla stessa o dalle imprese terze, adeguati allo svolgimento degli interventi medesimi.

7.2. Tutte le attrezzature dovranno, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione ed autorizzazioni.

7.3. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento degli interventi nonché le forniture di impianto e di esercizio sono a carico di R.S.A. S.r.l. o delle imprese terze.

8. Sicurezza

8.1. R.S.A. S.r.l. ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

8.2. In particolare R.S.A. S.r.l. assicura la piena osservanza delle norme sancite dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sull'attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

8.3. R.S.A. S.r.l. pertanto si obbliga ad aggiornare la valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché il piano di coordinamento ove prescritto ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

9. Finanziamenti: modalità, condizioni e termini di trasferimento delle risorse finanziarie

9.1. Il finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 2023, per importo complessivo di € 22.029.687,12 (IVA esclusa) a valere sulle risorse ministeriali e regionali è garantito secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'Accordo di Programma.

9.2. Le risorse finanziarie statali trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Regione Piemonte, nonché tutte le risorse finanziarie in ogni modo previste e disposte a copertura delle spese sostenute da R.S.A. S.r.l. nell'ambito dell'art.4 del presente contratto, devono essere assegnate dalla Regione alla stessa R.S.A. S.r.l. sulla base della presentazione ed approvazione della documentazione economico-finanziaria di cui all'art. 27 bis dello Statuto societario.

9.3. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto 9.5, il trasferimento dei finanziamenti ammessi in favore di R.S.A. S.r.l. per la realizzazione degli interventi previsti avverrà a seguito dell'emissione di fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), al codice univoco ufficio IPA (E6A9MX) ed intestate a Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore A1603B – Servizi ambientali, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino - P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016. Le stesse dovranno essere corredate dalle indicazioni del c/c dedicato e dalle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e dovranno, inoltre, riportare:

- a dicitura "scissione dei pagamenti" oppure "art 17-ter del D.P.R. 633/72"

- il Codice unico dei progetti;
- le determinazioni dirigenziali di impegno della spesa.

9.4. Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di IVA. I pagamenti delle fatture ricevute saranno disposti, entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento.

9.5. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 2023 di cui al punto 9.1 può essere corrisposta un'anticipazione fino al 30 per cento per l'importo previsto per le singole voci di attività, secondo le modalità stabilite dal punto 9.3.

10. Controllo e Vigilanza

10.1. La Regione Piemonte esercita l'attività di controllo analogo previste dalla DGR 12 marzo 2021, n. 21-2976 secondo le modalità ivi contenute; inoltre, verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi annuali assegnati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

10.2. Per il perseguimento di tutte le attività di cui all'art. 4 del presente contratto, titolare della attività di sorveglianza e vigilanza è la Regione Piemonte che esercita tale controllo per mezzo della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

10.3. Al fine di consentire il controllo e la vigilanza, pena la revoca del finanziamento concesso, R.S.A. S.r.l. predispone e trasmette alla Regione:

- entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi dell'anno precedente ;
- entro 15 febbraio ed il 31 luglio di ciascun anno, una relazione semestrale che evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi di cui all'Accordo di Programma - rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno - e una relazione programmatica sulle azioni previste, al fine di consentire il monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica.

11. Inadempimento – Cessazione

11.1. Qualora si rilevi un ritardo superiore ai sei mesi nella realizzazione di uno o più interventi, la Regione provvederà senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione ad R.S.A. S.r.l., la quale disporrà di trenta giorni per rimuovere

la causa dell'inadempimento stesso ovvero fornire controdeduzioni scritte sulle quali la Regione dovrà esprimere proprio parere motivato nei successivi trenta giorni.

11.2. Fatti salvi i casi previsti *ex lege*, il presente contratto potrà, altresì, essere risolto per esplicite e gravi ragioni di pubblico interesse sopravvenute alla sua stipulazione: in tale ipotesi R.S.A. S.r.l. avrà diritto al pagamento delle prestazioni rese ed alla copertura dei costi di investimento sopportati.

11.3. Qualora per ragioni non imputabili ad R.S.A. S.r.l. ovvero per l'esigenza di adeguamento a prescrizioni normative o regolamentari, non sia possibile dar corso temporaneamente all'attività, R.S.A. S.r.l. non sarà ritenuta responsabile dei costi e/o dei tempi che dovranno essere sopportati per tali adeguamenti.

12. Controversie

12.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

13. Spese contrattuali

13.1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico di R.S.A. S.r.l. che accetta di sostenerle.

13.2. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo nella misura e con le modalità speciali previste dall'art. 18, comma 10 e dall'Allegato I.4 del decreto legislativo 36/2023, individuato in euro 500,00 sulla base del valore contrattuale, a carico di R.S.A. S.r.l..

14. Domicilio

14.1. Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi indicate in epigrafe del presente contratto.

14.2. In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro 10 giorni a mezzo raccomandata A.R. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

15. Norme di rinvio

15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ALLEGATI:

1. Elenco degli interventi non oggetto dell'Accordo di Programma, che potranno essere disciplinati in un successivo accordo subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie

Torino,

REGIONE PIEMONTE

R.S.A. S.r.l.

Agli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, i Signori Paola Molina e Giovanni Battista Poma dichiarano di conoscere le condizioni generali del Contratto e di approvarle.

REGIONE PIEMONTE

R.S.A. S.r.l.

ALLEGATO 1

Elenco degli interventi non oggetto dell'Accordo di Programma, che potranno essere disciplinati in un successivo accordo subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie:

- Recinzione complessiva dell'area (codice AdP 2007: 5.00);
- Piano di caratterizzazione D.Lgs.n.152/2006 (codice AdP 2007: 9.00);
- Messa in sicurezza e bonifica altre vasche decantazione fanghi e del deposito di materiale lapideo presente in area ad est degli stabilimenti di produzione (codice AdP 2007: 19.00);
- Capping finale (codice AdP 2007: 20.03);
- Messa in sicurezza permanente del bacino di coltivazione ex cava mineraria (ex Bacino di coltivazione ex cava mineraria (codice AdP 2007: 21.00).

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 111/A1603B/2025 DEL 17/02/2025**

Impegno N.: 2025/7402

Descrizione: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Importo (€): 880,00

Cap.: 148240 / 2025 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (LEGGE 114/2014 E LEGGE 266/2005) - DIR A1600A

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

CIG: B56326A990

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

COFOG: Cod. 05.6 - Protezione dell'ambiente n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0909 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)